

Repertorio N. 27379

Raccolta N. 9652

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'otto febbraio duemiladieci in Napoli e nel mio studio.

Avanti a me dottor Enrico SANTANGELO, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via Generale Orsini N. 30, ed alla presenza dei signori:

-Riccardo MANGIA, nato a Capua (CE) il 26 maggio 1978 e domiciliato in Napoli alla Via Chiatamone N. 60/B;

-Tullio Alberto LOPS, nato a Napoli il 4 maggio 1986 e domiciliato ivi alla Via Mergellina n. 23/L;


testimoni noti ed idonei,

E' PRESENTE

ANNA MARIA MINICUCCI, nata a Campobasso il 26 giugno 1960, residente in Forio (NA) alla Via Zaro N. 7, C.F. MNC NMR 60H66B519R, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'"AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO-PAUSILIPON"", con sede in Napoli, Via della Croce Rossa n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 06854100630, a quest'atto autorizzata dalla delibera dello stesso Direttore Generale N. 025 in data 29 gennaio 2010 che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera "A".

Dell'identità personale, qualifica e poteri della costituita,

REGISTRAZIONE TELEMATICA
ESEGUITA IL 10/2/2010
NUMERO 2092
SERIE 15
EURO 16802
AGENZIA ENTRATE COMPETENTE
NAPOLI 1
FIRMATO NOTAIO
ENRICO SANTANGELO



io Notaio sono certo.

Articolo 1

L'"AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO-PAUSILIPON"', a mezzo del Direttore Generale e legale rappresentante, dottoressa Anna Maria MINICUCCI,

COSTITUISCE

la Fondazione denominata "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione opererà nell'ambito della Regione Campania e, pertanto, dovrà essere riconosciuta da detta Regione.

Articolo 2

La Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

La sede è in Napoli alla Via della Croce Rossa N. 8 (ex Ospedale "Lina Fieschi Ravaschieri").

Articolo 4

Lo scopo della Fondazione è indicato nell'articolo 2 dello statuto.

Articolo 5

La Fondazione è amministrata e svolge le proprie attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, predisposto dalla parte e da me adeguato alle inderogabili norme di legge, che si allega al presente atto sotto

la lettera "B".

Articolo 6

La dottoressa Anna Maria MINICUCCI, nell'indicata qualità, dichiara che la fondazione, quale contributo del fondatore, ha una dotazione iniziale di EURO 100.000,00 (centomila virgola zero) come risulta dalla delibera allegata sub "A".

Articolo 7

Il primo Consiglio di Amministrazione, viene determinato nel numero di tre membri ed è così composto:


PRESIDENTE:

ANNA MARIA MINICUCCI, nata a Campobasso il 26 giugno 1960, residente in Forio (NA) alla Via Zaro N. 7, C.F. MNC NMR 60H66 B519R;

CONSIGLIERI:

MARIA ANTONIETTA CASAMASSIMA, nata a Foggia l'8 giugno 1939 e residente in Napoli alla Via Posillipo n. 281, C.F. CSM MNT 39H48 D643V;

MARIA BECCARO, nata a Torre del Greco (NA) il 31 luglio 1948 e residente in Torre del Greco (NA) alla Via Benedetto Croce N. 26, C.F. BCC MRA 48L71 L259T.



Articolo 8

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei signori:

PRESIDENTE:

SALVATORE GUETTA, nato a Torre del Greco (NA) il 14 aprile

1963 e residente in Pozzuoli (NA) alla Via Modigliani N. 27
Fabb. 6, C.F. GTT SVT 63D14 L259Q, iscritto al N. 67318 del
Registro dei Revisori Contabili;

SINDACO EFFETTIVO:

PAOLO MINASI, nato a Napoli il 24 febbraio 1967 e residente in
Napoli al Viale degli Astronauti N. 4, C.F. MNS PLA 67B24
F839N, iscritto al N. 97266 del Registro dei Revisori Conta-
bili;

SINDACO EFFETTIVO:


FABRIZIO FIORI NASTRO, nato a Napoli l'11 maggio 1956 e re-
sidente in Napoli alla Piazza Vanvitelli N. 5, C.F. FRN FRZ
56E11 F839J, iscritto al N. 24067 del Registro dei Revisori
Contabili;

SINDACO SUPPLENTE:

ADRIANO DI MICCO, nato a Napoli il 19 dicembre 1979 e resi-
dente in Cardito (NA) alla Via III Traversa Rosano N. 5, C.F.
DMC DRN 79T19 F839C, iscritto al N. 157208 del Registro dei
Revisori Contabili;

SINDACO SUPPLENTE:

VINCENZO STRIANO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 27 novembre
1947 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro N.
154, C.F. STR VCN 47S27 I820Z, iscritto al N. 56445 del Re-
gistro dei Revisori Contabili.



Articolo 9

Altre eventuali cariche saranno nominate in conformità di

quanto previsto dallo statuto allegato.

Articolo 10

Vengono richieste le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura, presenti i testimoni, alla parte che lo approva.

Sottoscritto alle ore sedici e cinquanta.


Firmato:

ANNA MARIA MINICUCCI

RICCARDO MANGIA

TULLIO ALBERTO LOPS.

Enrico SANTANGELO Notaio Sigillo



OGGETTO: Partecipazione alla costituzione della "Fondazione Santobono Pausilipon Onlus"

Costituita da n. _____ fogli intercalari
e n. _____ fogli allegati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio il **04 FEB. 2010**

Ritirata dall'affissione il

Che è stata inviata al Collegio Sindacale

con nota n. **2399** del **04 FEB. 2010**

Divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza dei termini, trascorsi 10
gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.32/94 il

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art.35 della L.R.
32/94, per la parte non disapplicata, (giusta circolari Regione
Campania):

Trasmessa all'Organo di Controllo
il

Ricevuta dall'Organo di Controllo il

Decisione dell'organo di controllo

Approvazione per decorrenza termini (10 gg. dal ricevimento)

Il

Approvazione con provvedimento di G.R. n. _____
del

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con
Provvedimento G.R. n. _____ del

Annullamento con provvedimento di G.R. n. _____
del


Il Direttore della S.C. AA. GG.

In data **29 GEN. 2010**

La **D.ssa Anna Maria Minicucci** Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon" di Napoli giusta Decreto di
nomina n.14 del 19/01/2009, sentito il parere del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha
adottato il seguente provvedimento:

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda meccanografica



.025

IL DIRETTORE GENERALE:

Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono Pausilipon", oltre alle funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa, ha sviluppato o intende sviluppare funzioni, indirettamente collegate all'assistenza, che oggi costituiscono parte integrante e fondamentale nell'immagine complessiva dell'ospedale: alta formazione, ricerca sanitaria e scientifica, cooperazione internazionale, informazione e comunicazione sanitaria, attività culturali ed artistiche;

Riscontrata la necessità di individuare uno strumento giuridico che possa consentire all'Azienda Santobono Pausilipon di perseguire uno scopo socialmente utile, senza interferire con le attività istituzionali ma offrendo, per contro, possibilità di accesso a fonti di finanziamento che possano essere efficacemente utilizzate a beneficio della collettività;

Rilevato che lo strumento giuridico più indicato allo scopo è rappresentato dalla Fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), regolata dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, cui l'Azienda Santobono Pausilipon partecipa in qualità di Socio Fondatore conferendo risorse umane e strumentali da definire nell'atto costitutivo;

Considerato che per, opportunamente collegare il ruolo della Fondazione all'insostituibile funzione, che l'A.O. Santobono Pausilipon svolge nel settore dell'assistenza sanitaria la denominazione sarà "Fondazione Santobono Pausilipon Onlus";

Rilevato che la Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon;

Ritenuto per quanto precede:

- o di promuovere la costituzione della Fondazione denominata "Fondazione Santobono Pausilipon onlus";
- o di dover approvare a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte sostanziale ed integrante dello stesso;
- o di procedere alla determinazione della quota di partecipazione in € 100.000 (centomila) da rilevare in contabilità economico patrimoniale tra le partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie;
- o di demandare al Direttore Generale dell'Azienda la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione, alla dotazione della Fondazione ed alla individuazione degli organi statutari della costituenda Fondazione;

Sulla scorta della relazione suesposta, ed acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, che sottoscrivono per la conferma:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(dott. Salvatore Guetta)

Il Direttore Sanitario
(dott. Enrico de Campora)


IL DIRETTORE GENERALE

D E L L' A Z I E N D A

PER COPIA CONFORME

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- promuovere la costituzione, in qualità di Socio Fondatore, della Fondazione denominata "Fondazione Santobono Pausilipon onlus";
- Approvare lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte sostanziale ed integrante dello stesso;




025 29 GEN 2010
Determinare la quota di partecipazione in € 100.000 (centomila) da rilevare in contabilità economico patrimoniale tra le partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie;

Demandare al Direttore Generale dell'Azienda la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione, alla dotazione della Fondazione ed alla individuazione degli organi statutari della costituenda Fondazione;

Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale e all'Assessorato alla Sanità della Regione Campania.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna Maria Minicucci)



.025

29 GEN. 1997

STATUTO DELLA

FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita la: "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha sede in Napoli alla via della Croce Rossa, n. 8 (ex Ospedale "Anna Fieschi Ravaschieri").

La Fondazione potrà istituire sedi decentrate in altre città.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.


Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ed quelle ad essa direttamente connesse.

La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca e sviluppo a supporto dell'attività ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera di Riferimento Nazionale Santobono-Pausilipon e supporto rigido vincolato a quanto riportato nei documenti programmatici, Piano Strategico Ospedaliero, piano pluriennale, e verificando il conseguimento delle attività di operatività:

• attività di ricerca sulla patologia del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche oncologiche e a quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psicosociali;

PER COPIA CONFORME




. n 25

12 9 GEN.

- Ø attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi all'assistenza medica ai bambini;
- Ø supporto all'impegno dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
- Ø sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
- Ø contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e all'assistenza medica;
- Ø raccolta fondi, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 "Testo Unico in materia Banca e Creditizia";
- Ø sviluppo di iniziative di radicamento dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon nel territorio;
- Ø supporto all'attività di cooperazione svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
- Ø altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento della finalità della Fondazione.

Le menzioni sopra indicate dovranno intendersi ricadere nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzioni di finalità e le



COPIA CONFORME


fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi.

Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e sostiene la ricerca sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso. La Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell'ambito dell'infanzia.

Art. 3 - Attività Strumentali Accessorie e Connesse

La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi, nel rispetto dei divieti sanciti all'articolo 2, potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse, ed a titolo esemplificativo potrà:


- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle opere da lui deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, la proprietà e l'alienazione di opere d'arte, di mobili, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare e collaborare, sia da sola che all'estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici o privati, le cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi connessi.



PIA CONFORME

025 12 9 GEN. 2010

- d) per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni nell'ambito dell'infanzia e delle problematiche ad essa correlate;
- e) nell'ambito della propria attività e per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati;
- f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) realizzare scritti e pubblicazioni sulle tematiche riguardanti l'attività e lo scopo della Fondazione;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento, dei fini istituzionali ogni attività idonea, ovvero di supporto allo scopo della Fondazione;
- j) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, singolarmente o in collaborazione sotto qualsiasi forma con altri centri di ricerca e istituzioni della scienza riguardanti lo scopo della Fondazione.
- Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia con proprie iniziative dirette che con la collaborazione di terzi.
- La Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all'estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli



PER COPIA CONFORME



.025 29 GEN. 2010

scopi sociali.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è articolato in 'patrimonio vincolato' e 'capitale di funzionamento'.

Il 'patrimonio vincolato' della Fondazione è costituito: a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai soci fondatori, mediante atti di dotazione alla Fondazione; b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamento rispetto al valore determinato in € 50.000 (cinquantamila).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 2.

Il capitale di funzionamento è costituito da: a) contributi istituzionali espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; d) eventuali avanzi di gestione.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indicativo, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio di



5
CONFORME

il capitale di funzionamento.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Soci Fondatori

Socio Fondatore è l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon. Possono assumere la qualifica di socio Fondatore la Regione Campania, altre Regioni, le Province, i Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici.

E' esclusa l'adesione quale socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato.

La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione, che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, al Consiglio d'Indirizzo.


L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della quota di partecipazione, nella misura definita dai regolamenti interni.

Art. 6 - Sostenitori

Sono sostenitori della Fondazione tutti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che facciano sostenere attraverso specifiche erogazioni le attività della Fondazione.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:



- il Consiglio Generale di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Possono essere altresì nominati:

- il Direttore della Fondazione;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Consiglio Generale di Indirizzo

Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto dai Soci Fondatori che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da questi delegata.

Il Consiglio Generale di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto.


Il Consiglio Generale di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione, e il 30 ottobre per esaminare e approvare il bilancio di previsione della Fondazione.

In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Il Consiglio Generale di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.

La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, almeno dieci giorni solari prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

PER COPIA CONFORME



025 29 GEN 2010

Al Consiglio Generale di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo sono redatti in uno specifico libro, da persona designata dal Presidente.

Art. 9 - Poteri del Consiglio Generale di Indirizzo

Al Consiglio Generale di Indirizzo spettano i seguenti poteri:

- 1) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo;
- 2) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli eventuali compensi degli organi della Fondazione. All'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Indirizzo, per la scelta del Presidente, si attiene alla designazione effettuata dal Direttore Generale dell'Agenzia Consobono Pausilipon;
- 5) nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti del Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi;
- 6) determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi;
- 7) approvazione dei regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente dai competenti organi dei soci fondatori.

PER COPIA CONFERME



025 29 GEN. 2010

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati contestualmente dal Consiglio Generale d'Indirizzo tra persone in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo componente.

Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei tre anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati.


Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle determinazioni del presente articolo, provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;

PER COPIA CONFORME



29 GEN. 2010

- b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
- c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
- e) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione;
- f) proporre al Consiglio Generale d'Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o telegramma, inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal



COPIA CONFORME

Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione.

I soci fondatori e il Direttore Generale dell'AORN Santobono Pausilipon possono in ogni momento richiedere copia dei verbali.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, se costituito.

Il Presidente sviluppa l'azione della Fondazione ed è responsabile del suo buon andamento.

Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio Generale di Indirizzo o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione.

Il Presidente inoltra ai soci fondatori un'analitica relazione sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare l'attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo esercizio.

Il Presidente cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

PER COPIA CONFORME



025 29 GEN. 2003

Art. 13 - Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo.

Con la delibera di nomina il Consiglio Generale d'Indirizzo definisce competenze e compenso del Direttore, e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione. Il Direttore è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici. Il Direttore è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente.

Il Direttore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.


Articolo 14 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili del Consiglio Generale di Indirizzo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria;



esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Art. 15 - Il Presidente Onorario

Il Consiglio Generale d'Indirizzo può nominare il Presidente Onorario della Fondazione.


Il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato, cura le pubbliche relazioni della Fondazione partecipando a tutte le iniziative, eventi e convegni in cui è coinvolta la Fondazione stessa, rapportandosi con le istituzioni ed i terzi. Egli può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Al Presidente onorario, se nominato, non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

Il Consiglio generale d'Indirizzo può deliberare l'istituzione del Comitato Scientifico, determinando il numero dei suoi componenti, che non può essere superiore a quindici unità oltre il Presidente della Fondazione. La nomina dei singoli componenti è effettuata nei successivi trenta giorni dal Consiglio di Amministrazione tra cultori, studiosi, scienziati delle materie inerenti il settore in cui la Fondazione svolge la propria attività.

I componenti il Comitato restano in carica per tre anni dalla loro nomina, e sono



29 GEN. 2010

rieleggibili.

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere.

Il Comitato Scientifico promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo:

- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- sovrintende le iniziative di formazione;
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell'archivio e della biblioteca della Fondazione;
- cura le pubblicazioni;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell'attività della Fondazione.

Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta si ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. L'invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima mediante qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l'avvento recapito al destinatario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Ai componenti del Comitato scientifico non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

Art. 17 - Durata ed estinzione

PER COPIA CONFORME





La Fondazione è a tempo indeterminato.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale d'Indirizzo, che nominerà anche il Liquidatore, ad altre ONLUS operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 562, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



118"
ALLEGATO
all'atto N° 9652
della raccolta.

STATUTO DELLA

FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita la: "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ONLUS" -
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha sede in Napoli alla via della Croce Rossa, n.
8 (ex Ospedale "Lina Fieschi Ravaschieri").

La Fondazione potrà istituire sedi decentrate in altre città.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia
che all'estero.

Art. 2 - Scopo


La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusi-
vamente finalità di solidarietà sociale ed è vietato lo
svolgimento di attività diverse da quelle menzionate dall'art.
10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si propone di svolgere attività nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria,
della formazione, della ricerca scientifica, a supporto del-
l'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale Santobono-Pausilipon, supporto rigidamente vincolato
a quanto riportato nei documenti programmatici (Piano Attua-
tivo Ospedaliero), avuto particolare riferimento ai seguenti
ambiti di operatività:

- attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato

con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio-sanitari e psico-pedagogici;

- attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi all'assistenza medica ai bambini;
- supporto all'impegno dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;
- contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e all'assistenza medica;
- raccolta fondi, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 "Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia";
- sviluppo di iniziative di radicamento dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon sul territorio;
- supporto all'attività di cooperazione svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;



- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.


La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi.

Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e sostiene la ricerca sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso. La Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell'ambito dell'infanzia.

Art. 3 - Attività Strumentali Accessorie e Connesse

La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi, nel rispetto dei divieti sanciti all'articolo 2, potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse, ed a titolo esemplificativo potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri,



con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;

c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all'estero, con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi correlati;


d) per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà promuovere ed organizzare ricerche, corsi, convegni, pubblicazioni nell'ambito dell'infanzia e delle problematiche ad essa correlate;

e) nell'ambito della propria attività e per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà promuovere, progettare, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, scuole e/o corsi di formazione e di specializzazione, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati;

f) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni quali: rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;

g) istituire premi e borse di studio;

h) realizzare scritti e pubblicazioni sulle tematiche ri-



guardanti l'attività e lo scopo della Fondazione;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni attività idonea, ovvero di supporto, allo scopo della Fondazione.

j) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, singolarmente ed in collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri centri di ricerca e di studio nelle materie riguardanti lo scopo della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia con proprie iniziative dirette che con la collaborazione di terzi.


La Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all'estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è articolato in 'patrimonio vincolato' e 'capitale di funzionamento'.

Il 'patrimonio vincolato' della Fondazione è costituito: a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dai soci fondatori, mediante atti di dotazione alla Fondazione; b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se



suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamento rispetto al valore determinato in EURO 50.000 (cinquantamila).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 2.


Il capitale di funzionamento è costituito da: a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione; d) eventuali avanzi di gestione.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Soci Fondatori

Socio Fondatore è l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon. Possono assumere la qualifica di socio Fondatore la Regione Campania, altre Regioni, le Province, i



Comuni, le Università pubbliche, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno sede in Campania, altri enti pubblici.

E' esclusa l'adesione quale socio fondatore di persone fisiche e di persone giuridiche di diritto privato.

La richiesta di adesione alla Fondazione da parte degli enti di cui al presente articolo è formulata dal legale rappresentante dell'Ente al Presidente della Fondazione che la sottopone all'approvazione, nei successivi quindici giorni, del Consiglio d'Indirizzo.

L'adesione è subordinata al versamento al patrimonio vincolato della Fondazione di una quota di partecipazione, nella misura definita dai regolamenti interni.

Art. 6 - Sostenitori

Sono sostenitori della Fondazione tutti gli enti, pubblici o privati, e le persone fisiche che intendono sostenere attraverso specifiche elargizioni le attività della Fondazione.


Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio Generale di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Possono essere altresì nominati:

- il Direttore della Fondazione;
- il Presidente Onorario;



- il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Consiglio Generale di Indirizzo

Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto dai Soci Fondatori che vi partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da questi delegata.

Il Consiglio Generale di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

Il Consiglio Generale di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; entro il 30 ottobre per esaminare e approvare il bilancio di previsione della Fondazione.


In caso di necessità il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Il Consiglio Generale di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.

La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni solari prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Al Consiglio Generale di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo




sono redatti in uno specifico libro, da persona designata dal Presidente.

Art. 9 - Poteri del Consiglio Generale di Indirizzo

Al Consiglio Generale di Indirizzo spettano i seguenti poteri:

- 1) definizione dei programmi pluriennali di indirizzo;
- 2) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- 4) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli eventuali compensi degli organi della Fondazione. All'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Indirizzo, per la scelta del Presidente, si attiene alla designazione effettuata dal Direttore Generale dell'AORN Santobono Pausilipon;
- 5) nomina dei membri del Collegio Sindacale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, determinando il compenso dei membri effettivi;
- 6) determinazioni in ordine alla eventuale partecipazione della Fondazione ad altri soggetti associativi;
- 7) approvazione dei regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni che hanno ad oggetto lo statuto della Fondazione non sono valide se non approvate preventivamente dai competenti organi dei soci fondatori.



Art. 10 - Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, compreso il Presidente, nominati contestualmente dal Consiglio Generale d'Indirizzo tra persone in possesso di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Consiglio di Indirizzo, previa designazione effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, provvede alla nomina di un nuovo componente. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, ai soci Fondatori. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei tre anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, provvederà, nei successivi quindici giorni, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.



Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione


Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
- b) disporre degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione, previa autorizzazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
- c) istituire uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- d) esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente;
- e) proporre al Consiglio Generale di Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti concernenti l'organizzazione interna della Fondazione;
- f) proporre al Consiglio Generale d'Indirizzo, per l'approvazione, i regolamenti che, nel rispetto del presente statuto, disciplinano lo status di socio fondatore e lo status di sostenitore della Fondazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia



fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore, se presente, ovvero da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono redatti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione.

I soci fondatori e il Direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon possono in ogni momento richiedere copia dei verbali.


Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, se costituito.

Il Presidente sviluppa l'azione della Fondazione ed è re-



sponsabile del suo buon andamento.

Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio Generale di Indirizzo o che non siano stati conferiti, all'atto della nomina, al Direttore della Fondazione.

Il Presidente inoltra ai soci fondatori un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e delle attività previste nel successivo semestre.

Il Presidente cura i rapporti con i soci fondatori e con gli Enti e le Istituzioni locali, nazionali e internazionali.


Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Art. 13 - Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo.

Con la delibera di nomina il Consiglio Generale d'Indirizzo definisce competenze e compenso del Direttore, e gli attribuisce i relativi poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione economico finanziaria della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni degli



organi della Fondazione. Il Direttore è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della organizzazione degli uffici. Il Direttore è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e attua le determinazioni del Presidente.

Il Direttore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione senza diritto di voto.

Articolo 14 - Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati esclusivamente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, dal Consiglio Generale di Indirizzo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo e sono in ogni caso tenuti a parteci-



parvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Art. 15 - Il Presidente Onorario

Il Consiglio Generale d'Indirizzo può nominare il Presidente Onorario della Fondazione.


Il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato, cura le pubbliche relazioni della Fondazione partecipando a tutte le iniziative, eventi e convegni in cui è coinvolta la Fondazione stessa, rapportandosi con le istituzioni ed i terzi. Egli può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Al Presidente onorario, se nominato, non è riconosciuto alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

Art. 16 - Il Comitato Scientifico

Il Consiglio generale d'Indirizzo può deliberare l'istituzione del Comitato Scientifico, determinando il numero dei suoi componenti che non può essere superiore a quindici unità oltre il Presidente della Fondazione. La nomina dei singoli componenti è effettuata nei successivi trenta giorni dal Consiglio di Amministrazione tra cultori, studiosi, scienziati delle materie inerenti il settore in cui la Fondazione svolge la propria attività.

I componenti il Comitato restano in carica per tre anni dalla



loro nomina, e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la Fondazione può perseguire e promuovere.

Il Comitato Scientifico promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo:


- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- sovrintende le iniziative di formazione;
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell'archivio e della biblioteca della Fondazione;
- cura le pubblicazioni;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell'attività della Fondazione.

Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l'avvenuto recapito al destinatario.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Ai componenti del Comitato scientifico non è riconosciuto



alcun compenso per la carica, salvo comunque il rimborso delle spese documentate.

Art. 17 - Durata ed estinzione

La Fondazione è a tempo indeterminato.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale d'Indirizzo, che nominerà anche il Liquidatore, ad altre ONLUS operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Firmato:

ANNA MARIA MINICUCCI

RICCARDO MANGIA

TULLIO ALBERTO LOPS.

Enrico SANTANGELO Notaio Sigillo



La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta
di N. -41- fogli è conforme all'originale e si rilascia per
uso **CONSENTITO**

NAPOLI, li

ad/prow

